

► **DECRETO 17 marzo 2020, n. 18 CURA ITALIA: LE MISURE SUL FRONTE DEL CREDITO BANCARIO.**

L'art. 49, prevede il rilascio di una garanzia diretta da parte di ISMEA a titolo GRATUITO, nella misura dell'80% e fino al limite massimo di 1.500.000,00 per ogni singola impresa, da richiedere entro il prossimo 16/12/2020, **sulle operazioni di rinegoziazione del debito** (a condizione che vi sia una contestuale concessione di ulteriore liquidità da parte delle banche pari al 10% del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione).

È possibile richiedere la medesima garanzia su nuovi prestiti concessi a persone fisiche esercenti attività d'impresa (piccole imprese individuali), per un importo massimo di € 3 mila per una durata 18 mesi meno un giorno.

-ART 56: le esposizioni a Breve Termine (ovvero i fidi di cassa "a revoca" e gli anticipi sui crediti esistenti al 29/02/2020 o alla data di pubblicazione del decreto) possono essere "congelati" fino al 30/09.

Prevista, per prestiti non rateali (cambiali agrarie) con scadenza prima del 30 settembre 2020, la possibilità di proroga fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni.

È prevista infine la possibilità di chiedere anche la sospensione dei pagamenti dei finanziamenti, mutui e leasing rateali, fino al 30/09. Il relativo piano di ammortamento sarà dilazionato alle medesime condizioni.

Le aziende possono, eventualmente, richiedere anche la sospensione del pagamento della sola quota capitale se si ritiene sufficiente (continuando a versare la quota interessi delle rate in scadenza fino al 30/09/2020). L'impresa per usufruire di tale intervento è tenuta a rilasciare un'autocertificazione attestante la temporanea crisi di liquidità in conseguenza diretta della pandemia da Covid-19.

-ART 78: viene istituito un Fondo da 100 milioni per la copertura dei costi derivanti dagli interessi passivi maturati negli ultimi due anni in riferimento alla stipula di finanziamenti bancari finalizzati all'ottenimento di liquidità, per la ristrutturazione del debito, per la copertura dei costi derivanti da interessi passivi **per la stipula di finanziamenti** destinati al capitale circolante o la ristrutturazione del debito (aiuto in de minimis, ai sensi del Reg. Ue n. 1408/2013).

Siamo in attesa di emanazione dei relativi decreti attuativi da parte del Mipaaf.

Le Imprese che desiderano chiarire e approfondire le misure indicate, possono contattare i nostri uffici.

► **LA CONSEGNA A DOMICILIO DI LEGNA DA RISCALDAMENTO (per la vendita) PUÒ ESSERE EFFETTUATA.**

La sospensione dell'attività forestale in bosco, stabilita dal DPCM del 22 marzo 2020, non vieta la possibilità di effettuare le consegne di legna per la vendita a domicilio.

Ovviamente nelle operazioni di consegna dovranno essere garantite le necessarie misure di sicurezza; la distanza interpersonale superiore a un metro, l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.